

Commissione Affari costituzionali

Oggetto: audizione, su proposta di Regolamento UE “certificato verde digitale”, di giovedì 8 aprile 2021, ore 14.

Mi è stata sottoposta - per la formulazione di un sintetico punto di vista - una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, avente ad oggetto “un quadro per il rilascio, la verifica e l’accezione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 (certificato verde digitale)”.

Al riguardo, ritengo di sottolineare i seguenti elementi - fatti ed atti istituzionali - , che mi sembrano scevri di qualunque implicazione negativa di ordine costituzionale.

a) Le varie fattispecie in esame (vaccinazione, test e guarigione) sono prese in considerazione da un duplice angolo visuale: dell’esigenza di verificarne la rilevanza e di qualificarle secondo criteri omogenei, in vista di una loro decodificazione (lettura) unitaria. Il certificato verde digitale è una sorta di moneta unica.

b) La prestazione personale, non imposta ma volontariamente adempiuta, persegue un obiettivo esattamente opposto a quello finora sperimentato in nome della tutela - prevalente sulle altre sfere dell’autonomia della persona (artt. 13 ss., Cost.) - della salute. Infatti, il certificato verde digitale - come si legge nell’intitolazione della bozza di Regolamento - è stato concepito non già per limitare, ma “per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19”.

c) È appena il caso di osservare che questo documento consente di evitare quel che è già accaduto, legittimamente, sia nell’ordinamento interno (Corte cost., ord. n. 4/2021 e sent. n. 37/2021, a proposito della tutela della salute, della sua rilevanza e della preminenza degli atti statali su ogni altro, pur di rango legislativo); sia nell’ordinamento comunitario, il quale ha dovuto registrare blocchi nella circolazione tra Stati dei cittadini europei.

d) Del resto - come si ricorda nella relazione -, la scelta è conforme a quanto stabilisce, espressamente, l’art. 21, par. 2 del TFUE. Ma è conforme, innanzi tutto, con ciò che prescrive, a chiare lettere, l’art. 16, 1° co., Cost., secondo cui “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

e) Sotto questo profilo, la prescritta certificazione - che, opportunamente, ci si premura di distinguere con puntiglio dalla vaccinazione obbligatoria, che qui non ricorre - non si può neppure configurare come imposizione di una specifica condotta, fatto salvo quel che attiene ai dati sensibili, la cui conoscenza è ridotta al minimo, nel rispetto più rigoroso della persona e della sua dignità.

f) Dunque, declinazione corretta (ed apprezzabile) della sussidiarietà ad opera dell'Unione europea. Proporzionalità - quanto alla pretesa conoscenza dei dati personali -, in forza di un bilanciamento, teso a favorire, attraverso un sacrificio assai modesto - il diritto di circolazione, ai sensi dell'art. 21 del TFUE e dell'art. 16 Cost.

g) Il giudizio positivo che qui si esprime si fonda, del resto, sul fatto che è da ritenersi irrinunciabile “un approccio comune sui certificati di vaccinazione” (p. 2 della relazione), che consente di realizzare l'obiettivo della “interoperabilità” (ivi). E si fonda, altresì, sulla ulteriore circostanza che si è cercato di “evitare la discriminazione di persone che non sono vaccinate” (ivi, p. 14).

In ogni caso, è previsto che, ove si prospettino situazioni nuove, rispetto a quelle note e considerate al momento della approvazione del Regolamento, provveda la Commissione attraverso l'adozione di un atto delegato (ex art. 11).

Avv. Prof. Mario Bertolissi